

STATUTO



Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita l'associazione denominata: "Associazione A Força da Partilha (La forza della condivisione) Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

- 1) L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecco (LC), Via Galileo Galilei 32 e la sua durata è illimitata.
- 2) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - FINALITA'

- 1) L'associazione, di ispirazione cristiana, apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - Promuovere e diffondere la cultura della condivisione, della solidarietà, della pace, della giustizia sociale e del volontariato;
 - Sostenere alcune realtà nel nord-est del Brasile ed in altri paesi del sud del mondo che si occupano dell'accoglienza e del recupero dei "meninos de rua" (i bambini ed i ragazzi di strada abbandonati) e della promozione educativa, sociale e lavorativa di persone povere ed emarginate;
 - Promuovere iniziative per la realizzazione di progetti di solidarietà sia in Italia che all'estero, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio e di disagio delle popolazioni giovanili dei paesi del sud del mondo;
 - Sollecitare e promuovere la collaborazione con enti ed istituzioni che si occupano dell'accoglienza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale dell'infanzia e dell'adolescenza in situazioni di disagio;
 - Sensibilizzare la popolazione locale sui problemi della povertà, dell'esclusione sociale, della disuguaglianza e dell'emarginazione in Brasile e nei paesi del sud del mondo.

Art. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- 1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - Cooperazione allo sviluppo (legge 11 agosto 2014, n. 125)
 - Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n. 166), erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- 2) L'Associazione persegue i suoi scopi mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Organizzazione di manifestazioni culturali, musicali, sportive o di altro genere, finalizzate al sostegno dei progetti seguiti;
 - sostegno finanziario e materiale a religiosi, laici, gruppi, associazioni, istituzioni ed enti già operanti nelle situazioni di intervento;
 - promozione e organizzazione di campi di lavoro volontario nei centri di solidarietà sostenuti in Brasile o in situazioni di bisogno in altri paesi;
 - proposta di sottoscrizione di adozioni a distanza di bambini bisognosi;
 - promozione di banchetti informativi, di sensibilizzazione e di vendita di prodotti artigianali realizzati nei centri brasiliani;
 - raccolta ed invio di fondi, materiale didattico, vestiario e di altri generi di prima necessità per un intervento diretto nelle situazioni di bisogno.

- 3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Art. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 - AMMISSIONE

- 1) possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del terzo settore.
- 3) I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo
I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
- 4) L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 5) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7). Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea
- 2) La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 4) Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo
- 5) Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall' Assemblea o dal Consiglio Direttivo.



Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- 1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e nelle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

- 1) Gli organi sociali dell'assemblea sono:
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il consiglio direttivo;
 - c) Il presidente;
 - d) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
- 2) Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3) Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – ASSEMBLEA

- 1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 2) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 3) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 4) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 5) Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- 6) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) Approvare il rendiconto/bilancio d'esercizio e la relazione di missione;
 - e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) Deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
 - h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) Fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2) L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2) L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3) L'assemblea è convocata almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14- VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione;
- 4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci, presenti in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza;
- 5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci;
- 6) All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7) I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione della maggioranza dei presenti, a votazione segreta.



- 10) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il consiglio direttivo è l'organo di governo di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le imitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente ed il vicepresidente.
- 4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività e disponendo delle risorse economiche;
 - d) Predisporre l'eventuale regolamento interno della disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) Proporre all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annua;
 - g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) Eleggere il presidente ed il vicepresidente o più vicepresidenti;
 - m) Nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure tra i non soci;
 - n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
 - p) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - q) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - r) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
 - s) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 2) Il consiglio direttivo è convocato almeno 10 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.
- 3) Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 5) Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti.
- 6) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 7) Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

- 1) Il presidente è eletto a maggioranza dei voti del consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
- 2) Il presidente:
 - Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - Da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
- 4) Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente, previa convocazione del consiglio direttivo per la delibera del conferimento dell'incarico di residente pro-tempore.

ART. 19 – IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

- 1) L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2) I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione.

ART. 21 – LIBRI SOCIALI

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo, i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3) I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.
- 4) Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 22- RISORSE ECONOMICHE

- 1) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 – SCRITTURE CONTABILI

- 1) Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di giugno.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- 4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle diverse attività, se svolte.
- 5) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- 6) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 7) La bozza di bilancio preventivo e di programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

ART. 25 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

- 1) Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 2) L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

